

OGGETTO: Adeguamento importi dei gettoni della commissione edilizia

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Rilevato che l'art. 9 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15 testualmente recita:

“1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;

b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#) (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#) (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;

e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.

5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A tal fine la CEC è integrata dal soggetto esperto, designato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b). In caso di voto negativo di quest'ultimo si applica l'articolo 7, comma 6. La commissione edilizia del Comune

di Trento, inoltre, è integrata da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.”

Considerato che, essendo sorti dubbi interpretativi sulla norma suddetta, si è provveduto a chiedere parere al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. a cui è stato dato riscontro con nota dd. 07.10.2015 – prot. n. S013/2015/509264/18.2.5 ;

rilevato che nel suddetto parere viene precisato , fra l'altro, quanto segue :

“si ritiene che l'Unione dei Comuni, mutatis mutandis, ai fini di cui all'art. 9, comma 6 della L.P. n. 15/2015, possa essere “assimilata” alla gestione associata delle funzioni proprie dei comuni e, pertanto, la stessa possa dotarsi, come nel caso della gestione associata, di una unica commissione edilizia comunale a servizio di tutti i comuni partecipanti all'unione ; la nomina di quest'ultima , data la diversa natura giuridica dell'unione rispetto alla gestione associata, spetterà all'organo individuato a tal fine dallo statuto dell'unione e non sarà attribuita, come nel caso delle gestioni associate, al comune di ambito di maggiori dimensioni demografiche. Tuttavia preme precisare che, similmente alla disposizione delle gestioni associate, la nomina della CEC dovrà avvenire di concerto con tutti i comuni partecipanti all'unione. Vista l'assimilazione alla gestione associata di cui all'art. 9, comma 6, la CEC dell'unione dei comuni dovrà essere composta da sette membri.”;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 154 d.d. 19.10.2015 con la quale si procedeva alla istituzione della CEC unica dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per i Comuni di Romeno – Cavareno – Sarnonico – Ronzone e Malosco stabilendo che :

1. la Commissione Unica dovrà essere costituita da sette membri , compreso il Presidente, e così composta :
 - Presidente della Commissione: sarà di volta in volta il Sindaco o l'assessore all'urbanistica, del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta;
 - Componenti ordinari :
 - due ingegneri e due architetti di cui almeno due esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio, iscritti ai relativi albi professionali e di cui uno dovrà essere di genere femminile;
 - un esperto in materia urbanistica;
 - un geologo ;
 - Componenti di diritto : il Comandante dei vigili del Fuoco con diritto di voto sarà di volta in volta il comandante del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta;
2. le funzioni di segretario e di verbalizzazione delle riunioni sono affidate ad un funzionario incaricato dell'Ufficio tecnico senza diritto di voto, che provvederà anche a relazionare sulle pratiche all'ordine del giorno;
3. per l'individuazione dei tecnici sarà necessario procedere attraverso la pubblicazione di avviso;
4. la Commissione Edilizia Unica dura in carica per il periodo della durata della Giunta dell'Unione a seguito del rinnovo delle Amministrazioni Comunali e comunque continuerà ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina dei successori Non

possono contemporaneamente far parte della commissione i parenti fino al 4° grado, gli affini fino al 4° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Il componente decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive. Il componente decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina. Il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del componente sostituito. I componenti della commissione edilizia devono astenersi dal prendere parte alla discussione e trattazioni di pratiche che rappresentano un interesse immediato ed attuale proprio o del proprio coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati

5. in caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente alla seduta;

Vista la deliberazione della giunta dell'Unione n. 181/2015 con la quale veniva nominata la commissione edilizia e veniva inoltre stabilito il gettoni di presenza nell'importo di euro 60,00 per i tecnici esterni e nell'importo di euro 20,00 per i comandanti dei VVFF.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 3 d.d. 22.02.2021 con la quale, dopo idoneo avviso di data 09.02.2021 – prot. n.356 pubblicato all'albo comunale dal 09.02.2021 al 19.02.2021 per la presentazione delle candidature a membro della Commissione Edilizia Unica dell'Unione, redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera e) della L.P. 15/2015, veniva nominata la Commissione Edilizia unica dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per i Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone il dr. Seignani Giuseppe – esperto in materia urbanistica; il dr. Lorenzo Cadrobbi – geologo; l'arch. Zulberti Remo in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio; l'arch. Fulvio Bertoluzza in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio – l'ing. Salizzoni Alberto e l'ing. Rensi Valeria.

Constatato che con delibera della giunta dell'Unione n. 3 d.d. 22.02.2021 veniva inoltre stabilito di fissare in € 20,00 (lordi) il gettone di presenza per i comandanti dei VV.del F. e in € 60,00 (lordi) il gettone di presenza per la partecipazione da parte dei professionisti ricopiando quanto stabilito originariamente con deliberazione n. 181/2015.

Constatato che in seguito alle recenti iniziative governative di sostegno all'economia pesantemente segnata dai provvedimenti restrittivi per combattere la pandemia da Covid 19 sono stati adottati importanti provvedimenti a sostegno dell'attività edilizia e della relativa filiera con la concessione straordinarie e convenienti agevolazioni fiscali che hanno fatto moltiplicare inaspettatamente i cantieri di ristrutturazione di vecchi edifici e di conseguenza aumentare notevolmente l'attività dell'ufficio tecnico comunale e della commissione edilizia.

Constatato che negli anni 2019 e 2020 le pratiche valutate dalla commissione edilizia erano in numero limitato e l'attività dell'ufficio tecnico era ordinaria mentre l'anno 2021 ha segnato una crescita esponenziale dell'attività determinando un notevole aumento del carico di lavoro ed una durata prolungata delle sedute della commissione edilizia che ha obbligato i tecnici a presenziare per tutta la giornata, sostenendo spese di vitto e rinunciando a tempo prezioso per lo svolgimento della propria attività professionale in un momento nel quale vi è molta richiesta di progettisti e direttore lavori

Constatato che il gettone di presenza, come fatto fino ad ora, è comprensivo di oneri fiscali ed anche di eventuali spese di vitto e di viaggio

Constatata l'esigenza di aggiornare l'importo del gettone di presenza per i membri della commissione edilizia comunale al fine di garantire adeguatamente il rimborso delle spese sostenute

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di **Cavareno, Malosco,**

Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cavareno n. 23/2005;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Romeno n. 12/2005;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ronzone n. 38/2005;

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato dal consiglio dell'Unione in data 14 aprile 2021 con deliberazione n. 02.

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia del 14.04.2021 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2021-2023 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 12 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021-2023. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 4 del 03 giugno 2020 di nomina dei Responsabili dei servizi.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/200 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.);

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.Reg. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto dell'unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Visto l'art. 36 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DELIBERA

1. di aggiornare l'importo per i gettoni di presenza della commissione edilizia dell'Unione, comprensivi di rimborsi spese, fissandoli in € 40,00 (lordi) il gettone di presenza per i comandanti dei VV.del F. e in € 150,00 (lordi) il gettone di presenza per la partecipazione da parte dei professionisti ritenendo che tale partecipazione costituisca attività professionale o prestazione di lavoro occasionale.
2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 3° comma della l.r. 2/21018.
3. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta dell'Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2

- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. **Aggiornamento importi costo copie diritti di segreteria per le pratiche edilizie ad esclusivo vantaggio dei Comuni allo scopo di uniformare le tariffe alle nuove normative e di fissare un importo univoco per i tre Comuni dell'Unione.** 24 novembre 1971 n. 1199.